INDENNITÀ DI TURNO

Nel Comune di Noicàttaro, ridente cittadina di circa 25.000 abitanti dell'interland Barese, il Personale del Corpo di Polizia Municipale di Noicàttaro espleta, da sempre, la propria attività lavorativa in due turni:

- Antimeridiano: dalle ore 07,45 alle ore 13,45;
- Pomeridiano: dalle ore 15,00 alle ore 21,00.

Nella *"piovosa"* mattinata del 10 novembre u.s., il Segretario Generale, nell'ambito di una seduta di Delegazione Trattante, in maniera informale, mi riferiva che al Personale di Polizia Municipale, espletante la propria attività lavorativa in turnazione, non spetterebbe la relativa indennità prevista dall'art. 22, comma 5°, del C.C.N.L. del 14.09.200, in quanto l'orario di servizio subiva un'interruzione tra i due turni dalle ore 13,45 alle ore 15,00.

Allo stesso Dirigente facevo notare che il Personale di Polizia Municipale turnista ha sempre percepito tale indennità, ma questi, proveniente da un recente corso di *"aggiornamento"*, ribadiva che se non fosse stata colmata tale lacuna avrebbe, da subito, sospeso la relativa liquidazione.

Mi sono rimboccato le maniche, mettendomi immediatamente a lavoro al fine di non perdere uno dei sacrosanti diritti fondamentali ottenuti con dura fatica ed estenuante lotta sindacale.

Poiché, per deformazione professionale, sono convinto che per battere il *"nemico"* bisogna innanzitutto entrare nella sua testa, ho cercato di scovare quali fonti normative, di dottrina o giurisprudenza potessero aver indotto il Segretario Generale a cambiare idea sull'indennità in questione.

Infatti, la norma di cui all'art. 22, comma 3° del C.C.N.L. del 14.09.2000 così testualmente recita: *"I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore"*.

Pertanto, le condizioni inequivocabili che legittimano la corresponsione del compenso, la cui misura è peraltro fissata in modo rigido dal contratto nazionale, sono due:

1. che l'orario di servizio sia della durata minima di dieci ore giornaliere;
2. che le prestazioni siano svolte attraverso l'alternanza nel corso del mese tra il prestare servizio nel turno antimeridiano e quello pomeridiano.

Dopo ulteriori colloqui in merito con il Segretario Generale, scoprivo che la sua tesi era aggrappata ad una formulazione successiva dell'A.R.A.N. e dell'A.N.C.I. (e non poteva essere altrimenti) che, interpretando tale dettato contrattuale, sostenevano che l'orario di servizio non doveva prevedere interruzioni.

Ma tale interpretazione, a parere dello scrivente, non può e non deve intendersi come una terza condizione.

Tant'è vero che di parere contrario è l'Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali della Provincia di Lecce, della quale qui di seguito si riporta il quesito.

Domanda: Ai Vigili Urbani il cui orario di lavoro è organizzato in due turni (7,30-13,30 e 15,00-21,00) spetta l'indennità di turnazione? Il turno serale può essere modificato prevedendo lo sforamento in orario notturno?

Risposta: L'istituto della turnazione è disciplinato dall'art. 22 del Contratto Collettivo di Lavoro del 14/09/2000.

Tale articolo stabilisce che "gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente". Lo stesso articolo statuisce, poi, una differente misura di maggiorazione della tariffa oraria, a seconda che il turno ricada in fascia diurna notturna, festiva, oppure notturna e festiva insieme.

L'indennità in questione rappresenta una voce retributiva prevista per particolari categorie di dipendenti, che eseguono la prestazione lavorativa mutando, periodicamente e con regolarità, l'orario di servizio, e pertanto con maggiore disagio rispetto ad altre categorie di lavoratori.

In senso conforme la costante giurisprudenza amministrativa per la quale "l' indennità in argomento è finalizzata a compensare il disagio del dipendente correlato alla mera possibilità che egli sia chiamato ad espletare il servizio in orari diversi da quelli previsti in via ordinaria per i pubblici dipendenti; pertanto, poiché il detto disagio è riferibile in maniera complessiva e generalizzata al mero fatto dell'assoggettamento del servizio al regime della turnazione, l'indennità spetta anche nel caso in cui il turno ricada nella fascia oraria di normale servizio (TAR Reggio Calabria,31.10.2002, n.1524; TAR Lecce n. 698 del 12/8/99; TAR Veneto, n 336 del 16/3/99; TAR Lecce n 140 del 21 febbraio 1997).

E' opportuno chiarire che, ai fini dell'attribuzione del beneficio dell'indennità di turno, non è sufficiente la mera appartenenza al servizio, essendo, invece, necessaria l'effettiva partecipazione alla turnazione.

Pertanto, in caso di effettiva rotazione del personale in articolazioni giornaliere attuate in strutture che prevedano un orario di servizio di almeno 10 ore (co,3, art. 22 CCNL) al personale turnista è corrisposta l'indennità di turnazione (comma 5, art. 22 cit.), anche in assenza di un'organizzazione dei servizi in turni continuativi. D'altronde, non si scorge una differenza sostanziale tra il disagio sopportato dal dipendente che espleta il servizio esterno nell'ambito di un turno ricompreso in una turnazione continuativa e il disagio di chi svolge lo stesso servizio, sulla base di un ordine di servizio preventivamente emesso ma non ricompreso in un turno continuativo (cfr **Consiglio di Stato, sez. IV, 15/11/2004, n. 7445**).

In merito alla variazione dell'orario è da ritenere che l'Amministrazione Comunale possa adeguare l'orario di servizio alle proprie esigenze organizzative, non essendo applicabile alla polizia municipale - a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs.vo 213/2004 - la disciplina relativa alla "Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" (d. lgs.vo 8 aprile 2003, n.66).

Come è possibile notare, il parere della precitata Agenzia è avvalorato ancor di più da una autorevole Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 15/11/2004, n. 7445, che, per onor di cronaca qui di seguito si riporta in maniera integrale.

N. 7445/2004

Reg. Dec.

N. 563 Reg. Ric.

Anno 2002

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello nr. 563 del 2002, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro *p.t.,* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, *ope legis,* domicilia, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

CONTRO

- SARACINO Michele. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Trono e Antonio Lanzillotta ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. Domenico Sorrentino, via Oslavia, n. 30;

- MONOPOLI Arcangelo, RAMUNDO Carmelo Sebastiano e PICILLO Alfredo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Lecce, sez. I, n. 5787/2001 del 3 ottobre 2001, resa *inter partes,* non notificata;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione degli appellati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del *13 luglio 2004*, relatore il consigliere *Nicola Russo*, uditi l'Avvocato dello Stato Rago e l'avv. A. Conti su delega dell'avv. Trono;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Considerato che il presente giudizio può essere definito ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, il quale consente al Consiglio di Stato, nel caso in cui ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, di decidere "con sentenza succintamente motivata" anche in presenza di causa trattata in udienza pubblica (*cfr.* Cons. St., V, 26 gennaio 2001, n. 268);

Considerato che in tal caso la motivazione della decisione può consistere "in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme" (art. 26 cit.);

Richiamati gli specifici precedenti in ordine al punto di diritto controverso (*cfr.* C.G.A., 5 maggio 1999, n. 168; Cons. St., III, 28 luglio 1998, n. 1252/97), i quali hanno stabilito, con argomentazioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi, quanto segue: 1) quanto alla necessità che i servizi esterni siano organizzati in turni, come espressamente stabilito dall'art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, la norma non richiede, altresì, che i servizi siano organizzati in turni che coprano necessariamente l'arco delle 24 ore; in altre parole, l'esigenza di compensare il disagio connesso ai servizi esterni organizzati in turni deriva dal fatto che il personale deve preventivamente essere destinato a svolgere tali servizi esterni con una certa regolarità, ma ciò non implica anche che i turni debbano svolgersi per l'intero arco della giornata e, **d'altronde, non si scorge una differenza sostanziale tra il disagio sopportato dal dipendente che espleta il servizio esterno nell'ambito di un turno ricompreso in una turnazione continuativa nell'arco delle 24 ore e il disagio di chi svolge lo stesso servizio, sulla base di un ordine di servizio preventivamente emesso ma non ricompreso in un turno continuativo;** 2) ciò che esula dall'ambito di attribuzione del beneficio economico in questione è, invece, il servizio avente natura occasionale e sporadica, poiché in quest'ultimo caso fa difetto proprio l'elemento della preventiva e ricorrente disponibilità allo svolgimento di servizi disagiati, espressamente richiesto dall'art. 12 del D.P.R. n. 147/1990;

Ne consegue che occorre ritenere che l'espressione *organizzazione in turni* ricomprenda tutti i servizi caratterizzati dalla normalità della turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non coprano l'arco delle 24 ore;

L'attività svolta dagli agenti adibiti a servizi esterni di controllo del territorio, prevenzione crimine e vigilanza a bordo di mezzi dell'Amministrazione sulla base di turni stabili e formali ordini di servizio rientra, quindi, in quella prevista dalla norma in questione, a prescindere dal fatto che tali servizi non si siano protratti per l'intera giornata;

Sulla scorta di tali rilievi deve, dunque, condividersi la tesi del T.A.R., il quale ha riconosciuto, sia pure nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, il diritto dei ricorrenti a conseguire il supplemento di indennità di cui all'art. 12 cit. per i turni di servizio esterno effettivamente espletati in forza di ordini formali di servizio, o comunque mediante regolare turnazione, a decorrere dal 1° luglio 1990, con la maggiorazione, trattandosi di crediti aventi natura

retributiva, degli interessi e della rivalutazione, da cumularsi, però, solo fino al 31 dicembre 1994 (art. 22, comma 36, L. n. 724/94) e da calcolarsi sull'importo nominale del credito (*cfr.* Cons. St., Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3);

Le spese del presente grado di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, lo respinge.

Condanna l'Amministrazione appellante a rifondere agli appellati le spese e gli onorari del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in 5.000,00 (cinquemila/00) euro.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del *13 luglio 2004*, con l'intervento dei Signori:

Paolo	SALVATORE	Presidente
Antonino	ANASTASI	Consigliere
Anna	LEONI	Consigliere
Bruno	MOLLICA	Consigliere
Nicola	RUSSO	Consigliere, est.

L'ESTENSORE
Nicola Russo

IL PRESIDENTE
Paolo Salvatore

IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2004
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)
Il Dirigente
Dott Antonio Serrao

Ancorché la sentenza sopra riportata abbia ad oggetto il Personale del Ministero della Difesa, si è dell'opinione che la norma di principio relativa alla turnazione sia univoca per tutti i contratti.

Nella *"stupenda"* mattinata di oggi, di fronte alla tesi da me sostenuta e alla documentazione prodotta, alla presenza del Sindaco e dell'Assessore alla P.M., il Segretario Generale *"alzava bandiera bianca"* e *"deponeva le armi"*.

Noicàttaro, lì 17 Novembre 2009.

IL VICE SEGRETARIO
DELLA PROVINCIA DI BARI
- Rocco MARZOVILLA -